

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

O.O., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso l'avvocato SERENELLA PAGGI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARIGNANI MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

e sul 2 ricorso n. 28988/02 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente incidentale -

contro

O.O.;

- intimata -

avverso il provvedimento della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 23/07/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2006 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

Svolgimento del processo

La signora O.O., cittadina russa, aveva chiesto il rilascio di permesso di soggiorno per aver contratto matrimonio il (OMISSIS) con il signor P., cittadino italiano. La questura di Terni, avendo accertato che la richiedente non risiedeva a Terni, città del marito, ma lavorava altrove, che il padre ed il fratello del signor P. avevano dichiarato di non essere informati del matrimonio dal loro congiunto, e soprattutto che la richiedente non conviveva con il marito, rigettò la richiesta con Decreto n. 15 del 2001, notificatole in Russia dove si trovava presso i suoi genitori.

Tornata in Italia il 28 agosto del 2001, la signora O. presentò nuovamente domanda di permesso di soggiorno, che fu respinta dal Questore di Terni, con *provvedimento del 21 settembre 2001*, sulla base di una motivazione sostanzialmente identica a quella dal provvedimento precedente.

Il Tribunale di Terni, con decreto reso il 4 dicembre 2001, ha respinto il ricorso proposto dalla O. contro il provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno. La Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 23 luglio 2002, ha rigettato il reclamo dell' O., fra l'altro osservando: - che il Tribunale aveva deciso con il rito camerale, ai sensi del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, u.c.*, e che quindi la relativa pronuncia era reclamabile, a norma *dell'art. 739 cod. proc. civ.*; - che il permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, era stato legittimamente negato, in quanto difettava la condizione della permanenza dell'istante in Italia per almeno un anno prima della celebrazione del matrimonio (comma 1, lett. B, detto art. 30);

- che non sussisteva la necessita di sospendere il giudizio, per la pendenza anche dinanzi al Tribunale amministrativo regionale d'impugnazione avverso il provvedimento del Questore di Terni, trattandosi di materia inerente a diritti soggettivi, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

La signora O., con atto notificato al Ministero dell'interno il 9 ottobre 2002, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte di Perugia, addebitandole con tra censure, rispettivamente: - di non aver pronunciato sul primo dei motivi del reclamo (rivolto a denunciare le illogicità e contraddittorietà in cui era incorso il Tribunale di Terni); - di non aver rilevato che il *D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19*, quando esclude l'espulsione dello straniero convivente con coniuge italiano, riconosce il suo diritto al permesso di soggiorno; - e di non aver esaminato la deduzione secondo cui il permesso medesimo non può essere negato sulla base di apprezzamenti inerenti all'invalidità od alla simulazione del matrimonio.

Il Ministero dell'interno ha presentato controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, deducendo "che la Corte d'appello era tenuta a dichiarare inammissibile il reclamo, sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione sulle questioni afferenti il permesso di soggiorno (devolute al giudice amministrativo), sia sotto il profilo dell'inesistenza nell'ordinamento di un gravame contro le pronunce del tribunale sulla legittimità dell'ordine di espulsione".

I ricorsi riuniti sono stati rimessi alle sezioni unite, che con ordinanza 12 gennaio 2005 n. 385 ha riunito i ricorsi; ha accertato che oggetto della causa è esclusivamente l'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, e non anche del decreto di espulsione, con la conseguente ammissibilità del reclamo alla Corte d'appello contro il provvedimento emesso in primo grado dal tribunale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;

ha rigettato il ricorso incidentale, e ha trasmesso gli atti alla Sezione prima civile per la pronuncia sul ricorso principale.

Motivi della decisione

La pronuncia delle Sezioni unite di questa corte sulla questione di giurisdizione (ordinanza 12 gennaio 2005 n. 385), con il conseguente rigetto del ricorso incidentale dell'Amministrazione, riduce le questioni residue da decidere all'esame del ricorso principale.

Con il primo motivo del ricorso si censura l'omessa pronuncia sul motivo di reclamo circa l'illogicità del ragionamento del giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, giudice di merito, ha conosciuto le questioni che le erano state devolute con il mezzo di gravame, e si è motivatamente pronunciata su di esse. Questo esame assorbe il preteso vizio di legittimità dal quale sarebbe affetta la motivazione del decreto del tribunale sostituendosi il provvedimento emesso in sede di gravame integralmente a quello impugnato, e non essendo quest'ultimo suscettibile di riesame in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, artt. 19 e 30, per non aver riconosciuto che la prima delle citate disposizioni, escludendo l'espulsione dello straniero convivente con il coniuge italiano, gli riconosce il diritto al permesso di soggiorno.

Il mezzo solleva una questione di interpretazione coordinata delle norme in tema di espulsione, che precludono al prefetto l'espulsione dello straniero, il quale conviva con il coniuga, cittadino italiano, e di quelle in tema di permesso di soggiorno dello straniero, che abbia contratto matrimonio con il cittadino italiano, ma non possenga i requisiti richiesti dal *D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 30*, per ottenere a tale titolo il permesso richiesto. Secondo la ricorrente, dalla combinazione di queste due disposizioni dovrebbe desumersi che il coniuge straniero del cittadino italiano, non potendo essere espulso, dovrebbe per ciò stesso poter ottenere il permesso di soggiorno. La tesi è infondata.

Occorre premettere che oggetto del presente giudizio, come si afferma nella sentenza pronunciata dalla Sezioni unite di questa Corte, è esclusivamente il permesso di soggiorno per motivi familiari, negato alla ricorrente, e non anche un decreto di espulsione. Le due norme invocate nel ricorso tutelano lo straniero, che abbia contratto matrimonio con persona di cittadinanza italiana, sulla base di presupposti diversi.

Il *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, art. 19, comma 2, lett. a) inibisce al prefetto - salvo il caso che ricorrano motivi d'ordine pubblico o di sicurezza dello Stato - di disporre l'espulsione, in particolare (lettera a), degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.

Il *D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 30*, comma 1, lett. b), permette il soggiorno in Italia agli stranieri, regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno, che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani (o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti).

In entrambi i casi è requisito necessario, ma non sufficiente, che lo straniero abbia contratto Matrimonio con persona di cittadinanza italiana. In aggiunta a questo, la legge indica un ulteriore requisito, e precisamente: nel caso dell'art. 19, comma 2, lett. a), l'attualità della convivenza; e nel caso dell'art. 30, comma 1, lett. b), il regolare soggiorno in Italia ad altro titolo, da almeno un anno prima del matrimonio (si deve aggiungere che nel secondo caso, sebbene lo straniero non sia tenuto a provare la convivenza, l'eventuale accertamento, da parte dell'Amministrazione, che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza comporta, salvo che dal matrimonio sia nata prole,

l'immediata revoca del permesso di soggiorno il *D.Lgs. n. 286 del 1998*, art. 30, comma 1 bis, aggiunto dalla *L. 30 luglio 2002, n. 189*, comma 1, art. 29).

Nella fattispecie, la richiesta dell'odierna ricorrente era basata - secondo il decreto della Corte territoriale, per questa parte non censurato - sulla previsione del *D.Lgs.*, art. 30, comma 1, lett. b), *D.Lgs. n. 286 del 1998*, la quale prescinde dalla prova positiva della convivenza coniugale, richiesta invece dall'art. 19, comma 2. Di conseguenza, la legittimità del provvedimento di diniego è stata correttamente esaminata in relazione a quella norma, e riconosciuta a causa della mancanza di un presupposto di legittimità del richiesto permesso, costituito dal regolare soggiorno in Italia ad altro titolo, da almeno un anno prima del matrimonio. La tesi che la ricorrente potesse far valere il suo diritto a rimanere in territorio italiano sulla base di presupposti diversi da quelli posti a fondamento della sua richiesta è argomentata, in questo grado di giudizio, sulla base dell'implicita, quanto erronea tesi di diritto che la fattispecie dell'art. 19 prescinderebbe dal requisito della convivenza, al contrario positivamente sancito. Per il resto, la tesi dell'applicabilità del *D.Lgs. n. 289 del 1998*, art. 19 è estranea alla fattispecie decisa, involgendo accertamenti di fatto (in particolare sulla convivenza della ricorrente con il marito) che nè sono stati oggetto di accertamento da parte della corte territoriale, e neppure sono sostenuti con il ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso si denunciano vizi di motivazione del decreto impugnato su un punto decisivo della controversia, costituito dall'eccepita impossibilità per la questura di Terni di invalidare il matrimonio o di proporre azione di simulazione del matrimonio medesimo.

Il motivo è inammissibile. L'invalidazione del matrimonio e la proposizione di un'azione di simulazione diniego del diritto della ricorrente al permesso di soggiorno, e non costituiscono pertanto un punto decisivo della controversia.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2006